

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2017**  
**354/2017/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI**  
**CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE**  
**106233397**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 maggio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

**FATTO:**

1. La Eurogreen S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato, in data 1 marzo 2016 (prot. Autorità 6572 del 2 marzo 2016), all’Autorità un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a., di seguito: gestore), la soluzione tecnica di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, elaborata nel preventivo identificato dal codice di rintracciabilità 106233397;
2. con nota del 7 marzo 2016 (prot. Autorità 7034), l’Autorità ha richiesto al reclamante una integrazione documentale relativa al suddetto reclamo;
3. con nota dell’8 marzo 2016 (prot. Autorità 7157 dell’8 marzo 2016), Eurogreen ha fornito la richiesta integrazione;
4. con nota del 10 marzo 2016 (prot. Autorità 7376), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
5. il gestore ha formulato le proprie osservazioni in merito al reclamo con memoria inviata in data 24 marzo 2016 (prot. Autorità 9473 del 30 marzo 2016);
6. con nota del 17 agosto 2016 (prot. Autorità 23204), l’Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
7. con nota del 6 settembre 2016 (prot. Autorità 24466), l’Autorità ha sollecitato il gestore ad inviare le informazioni richieste;
8. con nota del 12 settembre 2016 (prot. Autorità 25073), l’Autorità ha nuovamente sollecitato il gestore ad inviare le informazioni richieste;
9. con nota del 16 settembre 2016 (prot. Autorità 26082 del 20 settembre 2016), il gestore ha fornito la documentazione richiesta;
10. con nota del 9 dicembre 2016 (prot. Autorità 36519), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune precisazioni in relazione alle informazioni fornite;
11. con nota del 21 dicembre 2016 (prot. Autorità 37944), l’Autorità ha sollecitato il gestore ad inviare le precisazioni richieste;
12. con nota del 3 gennaio 2017 (prot. Autorità 45), l’Autorità ha nuovamente sollecitato il gestore ad inviare le precisazioni richieste;
13. con nota del 3 gennaio 2017 (prot. Autorità 257 del 5 gennaio 2017), il gestore ha risposto all’Autorità dichiarando che *“a seguito della Vostra richiesta in oggetto, è emerso che la documentazione inviata con la nostra comunicazione del 16/09/2016 risulta incompleta”*; con la medesima nota, il gestore ha dunque integrato la documentazione richiesta dall’Autorità in data 17 agosto 2017;
14. con nota del 10 febbraio 2017 (prot. Autorità 4997), l’Autorità ha chiesto al gestore ulteriori spiegazioni in relazione alle informazioni precedentemente fornite;
15. con nota del 27 febbraio 2017 (prot. Autorità 7961 del 1 marzo 2017), il gestore ha fornito le spiegazioni richieste;

16. con nota del 28 aprile 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

#### **QUADRO NORMATIVO:**

Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:

17. l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “*soluzione tecnica minima per la connessione*” come la “*soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce*”;
18. l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “*soluzione tecnica minima*”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;
19. l'articolo 6, comma 4, che consente al richiedente di indicare, nella domanda di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
20. l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 (quarantacinque) giorni lavorativi la validità di un preventivo di connessione;
21. l'articolo 7, comma 4, che obbliga il gestore a prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente, ovvero, qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, ad indicare, dandone motivazione, la massima potenza in immissione che possa essere connessa al predetto punto di rete; in quest'ultimo caso, lo stesso gestore può proporre soluzioni alternative nell'ottica di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione;
22. l'articolo 7, comma 6, che impone al soggetto richiedente la connessione di inviare al gestore di rete la comunicazione di accettazione del preventivo entro il termine di validità di cui all'articolo 7, comma 2, del TICA;
23. l'articolo 10, comma 5, il quale stabilisce che, durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, il richiedente provveda, con cadenza almeno trimestrale, ad inviare al gestore di rete un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, con particolare riferimento alla data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione;
24. l'articolo 14, comma 1, che stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un

indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### QUADRO FATTUALE:

25. In data 10 ottobre 2015, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, di potenza pari a 60 kW, da installare in località “Cugno Notaro”, nel comune di San Chirico Nuovo (PZ);
26. nella domanda di connessione, il reclamante indicava, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del TICA, un punto esistente della rete elettrica a cui il gestore avrebbe dovuto riferire la soluzione tecnica di connessione;
27. il 27 novembre 2015, il gestore inviava al reclamante un preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 106233397, nel quale comunicava che non era stato possibile individuare la soluzione tecnica di connessione nel punto della rete indicato dal reclamante, *“in quanto la potenza disponibile su tale punto è prossima allo zero”*;
28. il gestore presentava, quindi, la seguente soluzione tecnica di connessione alternativa:
  - realizzazione di una nuova stazione a 380/150 kV sulla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), da inserire in entra-esce alla linea 380 kV “Matera-Santa Sofia”;
  - collegamento in entra-esce della direttrice RTN a 150 kV “Gravina-Tricarico” alla sezione a 150 kV con la suddetta futura stazione elettrica RTN a 380/150 kV;
  - stallo AT in Cabina Primaria Tricarico con componenti in aria (compreso impegno superficie);
  - trasformatore AT/MT da 40 MVA;
  - sezione MT in container;
  - connessione con linea dedicata in uscita dalla Cabina Primaria mediante costruzione di linea MT in cavo interrato Al 185 mm<sup>2</sup> di circa 100 m e cavo aereo AL 150 mm<sup>2</sup> di lunghezza 8.300 m;
  - dispositivo di sezionamento;
  - costruzione di una cabina di trasformazione MT/bt;
  - linea bt;
29. il gestore stimava il tempo per la realizzazione dell’impianto di rete sopra descritto in circa due anni e mezzo, al netto del tempo necessario per l’ottenimento di autorizzazioni, atti di terzi (concessioni e servitù), e di quant’altro necessario alla costruzione e all’esercizio dell’impianto medesimo.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:**

30. Il reclamante contesta l'eccessiva complessità della soluzione di connessione prevista dal gestore, anche in rapporto alla esigua taglia dell'impianto da connettere; il reclamante sottolinea, in particolare, la difficoltà realizzativa del cavidotto di 8,4 km di lunghezza che comporta l'attraversamento di otto corsi d'acqua, zone forestali, zone a rischio di frana, etc;
31. pertanto, il reclamante ritiene che la soluzione predisposta dal gestore non costituisca la soluzione tecnica minima indicata dal TICA ed evidenzia, inoltre, un errore nel preventivo di connessione, laddove il gestore richiede la costruzione di una nuova cabina primaria (CP). Al riguardo, il reclamante allega uno schema planimetrico da cui risulta che la CP di cui si tratta, denominata "Tricarico", è già esistente;
32. in conclusione, il reclamante chiede che:
  - l'Autorità obblighi il gestore ad emettere un nuovo preventivo, valutando la possibilità di connessione nel punto di inserimento sulla rete esistente indicato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, nella domanda di connessione, ovvero valutando una soluzione tecnica minima più prossima al sito individuato per l'ubicazione dell'impianto di produzione;
  - corrisponda l'indennizzo automatico, ai sensi degli articoli 14, comma 1, e 40, comma 5, del TICA, da calcolarsi a partire dal 7 novembre 2015 e fino alla data di emissione del nuovo preventivo.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:**

33. In merito all'errore rilevato dal reclamante, in relazione alla realizzazione di una nuova cabina primaria prevista nel preventivo di connessione, il gestore precisa che il preventivo riportava chiaramente che la stazione 380/150 kV sulla RTN, necessaria al potenziamento della CP Tricarico, era stata progettata nel comune di Gravina di Puglia (BA) ed era già oggetto di richiesta di autorizzazione presso l'amministrazione regionale. A conferma di ciò, il gestore evidenzia che nella planimetria allegata al preventivo veniva indicata la CP esistente di Tricarico e non si faceva riferimento ad una nuova CP. Il gestore afferma che il paragrafo relativo alla localizzazione di una nuova CP era stato inserito, per errore, nel preventivo, ma che, nondimeno, si trattava di un errore facilmente individuabile;
34. quanto alla soluzione tecnica di connessione, il gestore conferma la correttezza del progetto indicato nel preventivo e dei relativi tempi di realizzazione, affermando che, a causa dello stato di saturazione della rete, essa rimane, ancora oggi, la soluzione tecnica minima.

## VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. Nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, il gestore ha precisato, a seguito di specifica richiesta dell’Autorità, che la linea elettrica su cui il reclamante ha richiesto la connessione del proprio impianto di produzione da fonte rinnovabile (linea in media tensione denominata “S. Chirico”) è alimentata, tramite la cabina di smistamento “Tolve”, dal trasformatore “Rosso” della Cabina Primaria di Tricarico; il gestore afferma inoltre che, alla data di presentazione della domanda di connessione del reclamante, tale trasformatore, di potenza nominale pari a 25 MVA, risultava saturo a causa di precedenti richieste di connessione;
36. dai dati trasmessi dal gestore nel corso dell’istruttoria, è emerso che risultano riferite al suddetto trasformatore della Cabina Primaria di Tricarico 43 pratiche per la connessione alla rete MT di impianti di produzione di energia elettrica, di cui 30 risultano in esercizio e 13 invece risultano non in esercizio;
37. nel corso dell’istruttoria, il gestore ha precisato, altresì, che la soluzione tecnica di connessione relativa a 16 delle suddette pratiche di connessione<sup>1</sup> era inizialmente riferita alla linea MT “Vaglio”, alimentata dalla Cabina Primaria di Potenza Est, e che, successivamente, in data 18 settembre 2014, l’Unità Esercizio Reti del gestore aveva effettuato un cambio di assetto della rete con chiusura dell’interruttore Vaglio CP nello smistatore “SM TOLVE” e la contestuale apertura di uno scomparto nella Cabina Secondaria Centro Vaglio (codice DP50-2-002371). Il gestore affermava pertanto che, a seguito di tale cambio dello schema di esercizio della rete, gli impianti di produzione associati alle sopra menzionate 16 pratiche di connessione risultavano connessi o in connessione sulla nuova linea MT “Vaglio CP” in uscita dallo smistamento “SM TOLVE” alimentato dalla Cabina Primaria Tricarico;
38. in termini di potenza, si è quindi accertato che gli impianti in progetto, e non ancora in esercizio, compresi gli impianti relativi alla rete BT, contribuiscono ad impegnare la rete elettrica per una potenza complessiva di 8.695 kW, pari a circa il 35% della potenza disponibile sul trasformatore, mentre la potenza degli impianti in esercizio ammonta a 17.627 kW. Pertanto, poiché l’impegno effettivo della potenza associata agli impianti in esercizio è inferiore alla potenza disponibile sulla semisbarra di Cabina Primaria, nella fattispecie, ci si trova innanzi ad un caso di c.d. saturazione “virtuale” della rete;
39. dall’analisi puntuale delle pratiche di connessione che contribuiscono a saturare il precitato trasformatore della Cabina Primaria di Tricarico è poi emerso che:
  - per una pratica di connessione (T0722370), associata ad una potenza in immissione di 480 kW, il preventivo emesso in data 7 gennaio 2015 non è stato accettato nei tempi previsti dal TICA (45 giorni lavorativi). Il gestore

---

<sup>1</sup> Pratiche T0040156, T0043262, T0044766, T0046029, T0046001, T0046062, T0039861, T0046028, T0046246, T0046249, T0046256, T0046065, T0046058, T0046855, T0046258, T0052732.

ha comunicato il preavviso di annullamento solo il 2 dicembre 2015 ed ha annullato la pratica l'11 febbraio 2016. Pertanto, il gestore avrebbe dovuto considerare già annullata detta pratica il 27 novembre 2015, data di emissione del preventivo oggetto del reclamo;

- il titolare di una pratica di connessione (T0690969), associata ad una potenza in immissione di 200 kW, ha presentato al gestore – tra il 4 luglio 2014 e il 20 luglio 2015 – 4 istanze di modifica del preventivo, tutte finalizzate ad ottenere una soluzione di connessione più semplice rispetto a quella indicata nel preventivo emesso il 6 maggio 2014; in particolare, il titolare della suddetta pratica richiedeva al gestore, ogni volta, la connessione dell'impianto di produzione su un preciso punto della rete esistente. Il gestore, anziché rifiutare tali richieste di modifica del preventivo, motivando i dinieghi sulla base del fatto che la situazione di rete era rimasta nel frattempo immutata e che, pertanto, non era possibile la connessione nel punto indicato dal produttore, emetteva, ogni volta, un nuovo preventivo, sostanzialmente identico al precedente, che il produttore – come prevedibile – rifiutava. Alla fine, il gestore ha annullato la pratica solo il 1 febbraio 2016 per mancata accettazione del preventivo nei termini previsti dal TICA. Se il gestore, a seguito della prima richiesta, avesse invece comunicato immediatamente al reclamante l'impossibilità di procedere alla modifica del preventivo, fornendo le relative motivazioni, la pratica non sarebbe risultata attiva al 27 novembre 2015, data di emissione del preventivo oggetto del reclamo;
  - per una pratica di connessione (T0697640), associata ad una potenza in immissione di 480 kW, il preventivo emesso in data 22 aprile 2014 non è stato accettato nei tempi previsti dal TICA (45 giorni lavorativi). Il gestore, però, ha comunicato il preavviso di annullamento solo il 19 marzo 2015 ed ha annullato la pratica solo il 20 gennaio 2016, quando invece avrebbe dovuto considerarla annullata già dal 27 novembre 2015, data di emissione del preventivo oggetto del reclamo;
40. complessivamente, la potenza associata alle suddette 3 pratiche di connessione, impropriamente conteggiata dal gestore nella valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete alla data del 27 novembre 2015, assomma a 1.160 kW;
41. ciò posto, anche sottraendo la suddetta potenza di 1.160 kW da quella che contribuiva a saturare il trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria di Tricarico, pari a 26.323 kW, non si determina, comunque, il venir meno dello stato di saturazione virtuale di tale elemento di rete alla suddetta data del 27 novembre 2015;
42. peraltro, tra le 43 pratiche di connessione analizzate nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, sono emerse 2 pratiche di connessione (T0031128 e T0010127), associate ad impianti di produzione di potenza complessiva pari a circa 2 MW, per le quali i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione risultano essere iniziati, rispettivamente, il 10 dicembre 2010 e il 26 gennaio

2011, ma che ancora oggi non risultano essere terminati. Per tali pratiche, inoltre, il produttore risulta inadempiente all'obbligo informativo di cui all'articolo 10, comma 5, del TICA;

43. infine, con riferimento alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici di cui all'articolo 14 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non è stata riscontrata alcuna violazione dei termini disposti dal TICA per l'adempimento degli obblighi posti a carico del gestore

### **DELIBERA**

1. di respingere il reclamo presentato dalla Eurogreen S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione 106233397;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

25 maggio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*